



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio.

Relazione illustrativa.

L'istituto della difesa di ufficio è concreta rappresentazione del ruolo sociale dell'Avvocatura, strumento essenziale per il funzionamento della giurisdizione e garanzia della pienezza della tutela dei diritti di tutti e in principal modo di quei soggetti che per la loro debolezza sono esposti a possibili discriminazioni.

La consapevolezza di ciò ha da sempre indotto gli Avvocati a sostenere la difesa di ufficio con particolare impegno e vanto.

Oggi, a fronte di fortissime pressioni volte a trasformare il diritto alla difesa in un prodotto da valutarsi esclusivamente in base al costo, ignorandone il ruolo di garanzia dei diritti, indispensabile per l'attuazione dei principi costituzionali, dobbiamo rafforzare la qualità dell'impegno professionale e sociale.

Da ciò la necessità di disciplinare l'istituto della difesa di ufficio così da accentuarne il contenuto di qualità e la sua effettività nel processo.

Il regolamento approvato dal CNF articola la normativa in questa prospettiva.

Nel rispetto del principio di libertà formativa, i corsi potranno essere organizzati dai soggetti indicati dalla legge congiuntamente o disgiuntamente e anche contemporaneamente nella stessa sede.

Il possesso dei requisiti di competenza "specialistica" deve essere oggetto di attenta verifica da esercitarsi con gli strumenti più idonei ed efficaci in relazione alla diverse situazioni presenti sul territorio.

E' condizione per l'iscrizione all'elenco nazionale l'adempimento dell'obbligo formativo di cui all'art. 11 della l. 247/2012.

Il regolamento ha inteso anche chiarire le modalità con cui il richiedente l'inserimento nell'elenco nazionale, eccettuati i casi di iscrizione automatica previsti dall'art. 2 del d. lgs



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

30.01.2015 n.6, comproverà il requisito dell'esperienza pregressa allegando prova di aver partecipato ad udienze penali.

Dovranno a tal fine essere documentate almeno dieci udienze nell'anno solare precedente la richiesta.

E' prevista la possibilità per il Consiglio dell'Ordine di richiedere integrazione di tale documentazione con riferimento ad anni precedenti non oltre complessivamente i tre.

In ogni caso la documentazione non potrà riguardare più di tre anni solari.

Le modalità concrete di produzione di tale documentazione saranno oggetto di specifiche regolamentazioni da parte degli Ordini che dovranno, comunque, ispirarsi a criteri di rigore. Gli Ordini eserciteranno il dovuto controllo sugli adempimenti dovuti dai difensori di ufficio con particolare attenzione, intervenendo affinché gli stessi vengano scrupolosamente osservati, segnalando gli illeciti disciplinari che conseguono alla violazione di detti obblighi.

Vigileranno sull'esercizio della giurisdizione affinché la difesa di ufficio sia svolta con piena dignità, senza mortificazioni e discriminazioni.

In particolar modo gli Ordini dovranno essere garanti che la difesa di ufficio sia effettiva, intervenendo affinché la applicazione dell'articolo 97, comma 4, c.p.p. nel corso del processo sia limitata ai casi ed ai fini che gli sono propri e non si trasformi in un pregiudizio per il diritto alla difesa degli imputati.

Il meccanismo previsto dalla legge importa che la nomina del difensore di ufficio avvenga esclusivamente in relazione a soggetti inseriti nell'elenco unico nazionale tenuto dal CNF.

I relativi obblighi di trasmissione e comunicazione a carico degli Ordini previsti dalla normativa devono, pertanto, essere oggetto di puntuale adempimento.

Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio
(Integrazione adottata nella seduta amministrativa del 20 marzo 2020)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Premessa metodologica.

In ragione dell'emergenza sanitaria cd. "COVID-19", la Commissione interna per la difesa di ufficio e per il patrocinio a spese dello Stato, visti i plurimi interventi normativi che si sono succeduti in un brevissimo arco temporale in esito ai quali è stata, tra le altre cose, disposta la sospensione delle attività giudiziali (cfr. art. 83 del decreto-legge 18/2020), ha ritenuto di proporre al *Plenum* del Consiglio Nazionale Forense una integrazione del Regolamento che riguardasse, in generale, le ipotesi di deroga al regime ordinario ove in presenza di una emergenza straordinaria non prevedibile in conseguenza della quale venga disposta la sospensione delle attività giudiziali.

Il Consiglio Nazionale Forense, dunque, aderendo alla proposta della Commissione anzidetta, nella seduta amministrativa del 20 marzo 2020, ha deliberato di modificare il Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere la difesa di ufficio, prevedendo una ipotesi di deroga alla disciplina regolamentare qualora si verifichi una emergenza straordinaria non prevedibile come è, per l'appunto, il caso della emergenza sanitaria in corso a causa della diffusione del virus Covid – 19 .

Deroghe al regime ordinario.

Il regime di deroga è stato previsto:

- 1) per le domande di inserimento e di permanenza nell'elenco unico nazionale degli avvocati disponibili ad assumere la difesa di ufficio avanti la magistratura ordinaria;
- 2) per le domande di inserimento e di permanenza nella lista degli avvocati disponibili ad assumere la difesa di ufficio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione.

Pertanto, con specifico riferimento alla attuale emergenza sanitaria, alla luce della modifica regolamentare, è previsto che:

- ai fini della presentazione della domanda di inserimento nell'elenco unico nazionale degli avvocati disponibili ad assumere la difesa di ufficio nell'anno 2020 , e di permanenza nel predetto elenco per l'anno 2021, da presentarsi entro il 31.12.2020, il richiedente dovrà autocertificare di avere partecipato ad almeno 5 udienze penali anzichè 10, di cui non più di una avanti al Giudice di Pace e non più di una ove sia stato nominato difensore di ufficio ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p.;

- ai fini della presentazione della domanda di inserimento nella lista degli avvocati disponibili ad assumere la difesa di ufficio avanti la Suprema Corte di Cassazione nell'anno 2020, e di permanenza nella predetta lista per l'anno 2021, da presentarsi entro il 31.12.2020, il richiedente dovrà autocertificare di avere partecipato ad una sola udienza anziché 3 avanti alla indicata magistratura superiore, ovvero di avere provveduto alla redazione di un solo ricorso ex art. 606 c.p.p. anziché 3.

Le modifiche proposte avranno altresì incidenza sulle domande di permanenza nell'elenco unico nazionale dei difensori di ufficio avanti alla magistratura ordinaria e nella lista dei difensori di ufficio avanti la Suprema Corte di Cassazione per l'anno 2022, da presentarsi entro il 31.12.2021, laddove il requisito dell'obbligo della formazione continua, riferito all'anno antecedente la domanda (e quindi l'anno 2020 in cui si è verificata la emergenza sanitaria) prevede la riduzione della misura dei crediti formativi che devono essere conseguiti, a n. 5, di cui due almeno due nelle materie obbligatorie.